

Proponente: 66.A
Proposta: 2024/355
del 29/05/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1164
del 04/07/2024

RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA

Dirigente: IORI Arch. Elisa

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA SIG.RA T.C. PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI GRAVANTI SU FABBRICATO RESIDENZIALE REALIZZATO IN AREA CEDUTA IN PROPRIETÀ DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA E COMPRESA NEL COMPARTO PEEP "VILLA CELLA" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA – VIA S.CALERI 23.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la Legge 22.10.1971, n. 865, all'art. 35, ha previsto la possibilità di realizzare fabbricati di edilizia economica e popolare (PEEP) attraverso l'esproprio, da parte dei Comuni, delle aree appositamente individuate con successiva alienazione ad imprese costruttrici, cooperative di abitazione e persone fisiche, utilizzando due alternativi strumenti giuridici: la cessione della proprietà dell'area o la sola concessione dell'area in diritto di superficie per un periodo di tempo determinato (max. 99 anni);
- il Comune di Reggio Emilia ha dato seguito alla suddetta normativa, stipulando numerose convenzioni urbanistiche PEEP, sia per aree concesse in diritto di superficie (con durata di 99 anni) che per aree cedute in piena proprietà;
- la Legge 17.2.1992, n. 179 (c.d. "Ferrarini-Botta") ha disposto l'abrogazione dei commi 15-19 dell'art. 35 della L. 865/1971, ovvero dei commi che disciplinavano i vincoli di commerciabilità gravanti sui fabbricati realizzati su aree PEEP cedute in proprietà;
- le leggi finanziarie a partire dalla Legge 549/1995 fino al definitivo assetto normativo contenuto nella Legge 448/1998 art. 31, commi 45 e ss. hanno introdotto la possibilità per i Comuni che avevano stipulato convenzioni PEEP e per i soggetti divenuti proprietari degli alloggi costruiti sulle aree PEEP, di dar corso al c.d. "riscatto" dell'alloggio PEEP, inteso come trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà ed eliminazione dei vincoli di commerciabilità gravanti su tali tipologie di immobili;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28913/71 del 19.11.1999 sono stati approvati gli adempimenti richiesti dalla legge 448/1998 (art. 31, commi 45 e ss.) per consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di commerciabilità degli alloggi derivanti dalle convenzioni PEEP;
- in particolare, con la suddetta deliberazione consiliare:
 1. fu demandata all'allora Servizio Patrimonio la gestione della procedura di trasformazione dei diritti di superficie sugli alloggi PEEP in piena proprietà, con la contestuale rimozione dei vincoli di commerciabilità gravanti sui medesimi alloggi;
 2. invece, la concreta attuazione della procedura di svincolo degli alloggi PEEP in proprietà (derivanti da convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della sopracitata Legge 179/1992) rimaneva di fatto indefinita, sia per quanto riguarda la tempistica di attivazione, che per quanto riguarda l'attribuzione delle competenze gestionali.

Rilevato che:

- il Legislatore, al fine dichiarato "di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari" con l'art. 5, comma 3bis della Legge 12 luglio 2011, n. 106 ha inserito all'art. 31 della legge 448/1998 i commi 49-bis e 49-ter, prevedendo la possibilità di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione con riferimento agli alloggi realizzati in virtù delle convenzioni PEEP, di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, sia in diritto di superficie che in proprietà (per queste ultime, limitatamente alle convenzioni antecedenti alla legge 179/1992);
- la rimozione dei predetti vincoli è possibile dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione, per un corrispettivo proporzionale alla

corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del sopra citato art. 31 L. 448/1998;

- il Legislatore è nuovamente intervenuto su tale materia con la Legge n. 136 del 17.12.2018 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 119 del 23.10.2018) che ha modificato (con l'art. 25-undecies) i commi dell'art. 31 della L. n. 448/1998 riguardanti la procedura di rimozione vincoli introdotta nel 2011, in particolare sostituendo il comma 49-bis con una disposizione normativa che (però) condizionava la concreta determinazione del corrispettivo da pagare (ai Comuni e per la rimozione dei vincoli) alla emanazione di un apposito Decreto del M.E.F.;

- il Comune di Reggio Emilia, che era intenzionato ad introdurre una nuova procedura di "riscatto" che consentisse la rimozione vincoli di commerciabilità gravanti sugli alloggi PEEP in proprietà, ha ritenuto opportuno attendere l'emanazione del suddetto D.M., ciò che è avvenuto in data 28.09.2020, con il D.M. n.151 (pubblicato in G.U. n. 280 del 10.11.2020);

- a seguito di quanto sopra, il Comune di Reggio Emilia ha approvato la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021 avente ad oggetto "Procedura per la rimozione vincoli di commerciabilità dei fabbricati realizzati su aree PEEP in diritto di proprietà. Approvazione del criterio per individuare il corrispettivo dovuto al comune ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 e relativo schema di convenzione per la rimozione dei vincoli gravanti sugli immobili.";

- con la suddetta delibera si è sostanzialmente disposto che nelle procedure di "riscatto" (inteso come eliminazione dei vincoli di commerciabilità) degli alloggi PEEP in proprietà (e tenuto conto che nel Comune di Reggio Emilia le relative convenzioni sono tutte antecedenti alla entrata in vigore della L.179/1992) non si applica il metodo di calcolo del corrispettivo di cui al sopracitato comma 49-bis, applicandosi (invece) quello di cui al comma 48 del medesimo art. 31, L. n. 448/1998.

Rilevato inoltre che:

1. l'art. 22 bis della legge n.108 del 29.7.2021 (in vigore dal 31.7.2021) ha modificato la L. n. 448/1998, art. 31, nei commi che (relativamente agli alloggi PEEP) disciplinano la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle originarie convenzioni PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà;
2. in particolare, la suddetta Novella interviene su vari aspetti delle procedure di "riscatto", ma tra questi il più rilevante è quello riguardante il metodo di calcolo dei corrispettivi da pagare ai Comuni, in quanto:
 - a) viene riproposta nel c. 48 (in quanto vi era già nell'originario testo normativo del 1998) una norma in materia di espropri (ovvero, l'art. 5 bis, c. 1 del D.L. n. 333/1992, convertito con modificazioni in L. n. 359/1992, norma peraltro abrogata per dichiarata incostituzionalità nell'anno 2007) che, nella sua concreta applicazione di calcolo, porta al dimezzamento del valore venale dell'area (dimezzamento che va poi a sommarsi all'abbattimento del 40% del valore venale dell'area già previsto ad inizio del c. 48),
 - b) a conclusione delle indicazioni sul metodo di calcolo, vengono introdotti dei limiti massimi di importo, pari ad € 5.000,00 e € 10.000,00, applicabili a seconda della "superficie residenziale catastale delle unità immobiliari", il cui discrimine è la superficie di mq. 125;
3. tuttavia, trattandosi di dettato normativo di non facile ed immediata lettura, per la cui applicazione pratica diviene necessario un approfondimento interpretativo da parte dei competenti uffici comunali, si è ritenuto opportuno sospendere le procedure di

“riscatto” degli alloggi PEEP (sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà), sino all’approvazione di specifico atto della Giunta Comunale che chiarisca l’interpretazione della Novella e (in attuazione della stessa) definisca il nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi da pagare al Comune;

4. i competenti Servizi comunali hanno svolto e condiviso l’analisi interpretativa della Novella, addivenendo alle seguenti conclusioni:
 1. il richiamo all’art. 5 bis, comma 1 del D.L. n. 333/1992 (trattandosi di norma non più vigente, in quanto abrogata per incostituzionalità nel 2007) va inteso come scelta del Legislatore di ricorrere ad un criterio di calcolo uguale a quello contenuto nella suddetta norma abrogata, criterio che si sostanzia nel dimezzamento del valore venale dell’area;
 2. aggiungendo poi l’ulteriore abbattimento del 40% (previsto all’inizio del comma 48), si arriva ad un abbattimento complessivo del valore venale dell’area del 70%;
5. con deliberazione di Giunta comunale ID. n. 189 del 21.10.2021, avente ad oggetto “Procedure di “riscatto” degli alloggi PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà. Definizione nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al comune di Reggio Emilia (ai sensi dell’art. 22 bis della legge n.108 del 29.07.2021)” è stato approvato pertanto il prospetto, redatto dal Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio, nel quale viene esposto il nuovo metodo di calcolo dei corrispettivi in oggetto ed in relazione al quale è opportuno precisare che, qualora il suddetto calcolo portasse a valori economici negativi, il Comune di Reggio Emilia non potrà restituire alcuna somma ai soggetti richiedenti il “riscatto”, che potrà invece aver luogo con l’indicazione di un corrispettivo pari a € 0,00.

Considerato che:

- a distanza di pochi mesi dalla sopracitata Novella, il Legislatore ha apportato ulteriori modifiche alla L. n. 448/1998, art. 31, nei commi che (relativamente agli alloggi PEEP) disciplinano la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli di commerciabilità previsti nelle originarie convenzioni PEEP (sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà);
- in particolare, si tratta dell’art. 10-quinquies della Legge n. 51 del 20.5.2022 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 21 del 21.3.22), Legge che è entrata in vigore immediatamente il 21.5.2022;
- tra le modifiche normative introdotte, quelle sostanziali più rilevanti riguardano (ancora una volta) il comma 48, art. 31, L. n. 448/1998, nella parte che indica come calcolare i corrispettivi da pagare per il “riscatto” degli alloggi PEEP, ovvero:
 - a) la normativa precedentemente citata (art. 5 bis, comma 1 del D.L. n. 333/1992, convertito con modificazioni in L. n. 359/1992) è stata sostituita con quella ora vigente in materia di espropri (ovvero, art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001), normativa che prende in considerazione il valore venale dell’immobile; di tale valore viene poi considerato solo il 60% (misura questa rimasta invariata), applicandosi così una riduzione del valore venale pari al 40%; si precisa, inoltre, che al caso di specie non si ritiene applicabile (per consolidata giurisprudenza in materia) la riduzione del 25% del valore venale che l’art. 37, comma 1 del D.P.R. 327/2001 prevede nei casi in cui “..l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale...”,
 - b) sono stati eliminati i limiti massimi che erano stati imposti ai corrispettivi di “riscatto” determinati dai Comuni, limiti previsti in € 5.000,00 e € 10.000,00, a seconda che la superficie catastale complessiva delle unità immobiliari oggetto di “riscatto” fosse pari /inferiore a 125 mq o superiore a 125 mq;

- con deliberazione di Giunta comunale ID. n. 168 del 25.8.2022, avente ad oggetto *“Procedure di “riscatto” degli alloggi PEEP, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà. Definizione nuovo criterio di calcolo dei corrispettivi dovuti al comune di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 10-quinquies della legge 20 maggio 2022, n. 51”*, recependo l’ulteriore novella legislativa di cui all’art. 10-quinquies della L. 51/2022, è stato approvato il metodo di calcolo dei corrispettivi di “riscatto” degli alloggi PEEP (in sostituzione di quello approvato con delibera di G.C. ID. n. 189/2021), così come è stato formulato dall’ufficio tecnico del Servizio amministrativo lavori pubblici e gestione del patrimonio (vedasi allegato A parte integrante di tale ultima deliberazione di Giunta Comunale), specificandosi altresì nell’allegato A la modalità di determinazione del corrispettivo nel caso di sola rimozione dei vincoli massimi di prezzo di vendita e di canone di locazione.

Premesso inoltre che:

- con atto del Notaio Dottoressa Giuliana Mori in data 20.10.1978, Rep. n. 57599, registrato a Reggio Emilia in data 31/10/1978 al n. 7363 e ivi trascritto in data 12.12.1978 ai nn. 10121 di R.P. il Comune di Reggio Emilia ha ceduto a titolo oneroso alla Società Edilotto-Cooperativa Edificatrice A Responsabilità Limitata, con sede in Reggio Emilia, Loc. Villa Cella, via G.B.Vico 151, la proprietà dell’appezzamento di terreno inedificato ivi posto, stipulando contestualmente la convenzione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971 per la realizzazione di n. 66 alloggi di tipologia economico e popolare di cui 26 a tipologia orizzontale e 40 a tipologia verticale;

- in forza di concessione edilizia presentata in data 13.01.1978 P.G. n. 823 rilasciata il 19.04.1978 sul lotto C dell’area come sopra individuata, è stato realizzato un edificio unifamiliare reso abitabile in data 27.10.1979 con abitabilità in atti al PG.n.15830;

- con successivo atto del Notaio Dottoressa Giuliana Mori in data 2 febbraio 1980, Rep. n. 58434, registrata a Reggio Emilia in data 20 febbraio 1980 al n. 591, ivi trascritta in data 3 marzo 1980 ai n.ri 2957/2305, la società Edilotto-Cooperativa Edificatrice A Responsabilità Limitata, ha assegnato al signor T.P in comunione legale con la moglie C.T, una delle case abbinata realizzate posta in Via S.Calero n.23, con proprio terreno, ora censita al foglio 61 particella 184 (ex mapp.49481) sub 2 (cat C/6) , sub 3 (cat.A/2) , sub 4 (cat C/2) e sub 5 bene comune non censibile;

- con atto a ministero Notaio Romolo Rummo di Reggio nell’Emilia in data 12 novembre 1993 rep.n.30638/4350, registrato a Reggio nell’Emilia il 23 novembre 1993 al n.4714 ed ivi trascritto il 29 novembre 1993 n.ri 12719/9072, i signori Parenti Tienno E Cavalletti Tiziana adottavano il regime della separazione dei beni;

- con successivo atto di donazione a ministero del Notaio dr. Romolo Rummo del 10.12.1993 (rep.n.30825, racc.4407) registrato a Reggio Emilia il 27.12.1993 al n. 6196 e ivi trascritto presso la Conservatoria in data 18.12.1993 n.9819, il sig. Parenti Tienno ha donato alla sig.ra Cavalletti Tiziana la quota indivisa pari ad un mezzo della villetta del tipo abbinata censita come sopra

Dato atto che:

- l'art. 31, comma 46, legge 23 dicembre 1998 n. 448 prevede la possibilità di sostituire le convenzioni già stipulate a norma dell'art. 35 legge 865/1971 con la convenzione di cui all'art. 18 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) (norma che con effetto dal 30 giugno 2003 ha sostituito l'art. 8 legge 10/1977, espressamente richiamato nel suddetto comma 46) e ciò alle seguenti condizioni:

- per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- per un corrispettivo per ogni alloggio edificato calcolato ai sensi del comma 48 del medesimo art. 31 legge 448/1998.

Atteso che:

- con istanza assunta in atti municipali al P.G. n. 68937/2024 del 19.03.2024 è stata presentata da parte dell'attuale proprietaria sig.ra C.T. tramite il convivente sig. T.P. ,la richiesta al Comune di Reggio Emilia di rimozione dei vincoli relativi ai prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, gravanti sulle unità immobiliari sopra identificate, derivanti dalla convenzione PEEP sopracitata;

Verificato che:

- sono trascorsi oltre cinque (5) anni dalla data del primo trasferimento decorrenti dalla data dell'atto notarile di trasferimento della piena proprietà dell'immobile in oggetto e pertanto sussistono i presupposti ai sensi della normativa sopra citata per la rimozione dei vincoli;

- relativamente alle unità immobiliari di cui trattasi, come sopra identificate, l'importo dovuto al Comune di Reggio Emilia ex art. 31 comma 48 L. 448/1998 è stato calcolato ai sensi delle vigenti normative sopra richiamate , dal competente Servizio Amministrativo Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio pari ad € 12.714,00=con propria nota P.G. n. 96816 del 10.04.2024 e tale determinazione è stata comunicata alla richiedente con raccomandata PEC P.G. n.98565 del 12/04/2024;

- in tale comunicazione si è inoltre precisato che qualora:

a) su parte delle aree originariamente cedute in diritto di proprietà risultino realizzate opere d'urbanizzazione, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, il proprietario dell'immobile ed i suoi successori ed aventi causa dovranno impegnarsi a retrocedere gratuitamente al Comune le stesse, pro quota di millesimi di proprietà, così come identificate nello strumento urbanistico vigente;

b) saranno a carico dell'Amministrazione Comunale le spese riguardanti l'individuazione catastale di tali opere, così come previsto dalla Delibera di consiglio comunale n.28913/71 del 19 novembre 1999 e da delibera di giunta comunale ID. n. 153 del 6 giugno 2000 di cui al P.G. n. 12601;

Dato atto inoltre che:

- risulta interamente versata alla Tesoreria del Comune di Reggio Emilia la somma di € 12.714,00 in data 29.05.2024 oltre ad € 216,00 per diritti di segreteria ed € 2,00 per marca da bollo per un totale di € 12.932,00.
- tale somma verrà accertata sul pertinente capitolo in Entrata del PEG 2024 n. 8464 denominato *“contributi da privati per rimozione di vincoli in edilizia convenzionata/agevolata”* PD 2024_PD_6607 in sede di rendicontazione mensile del contributo di costruzione da parte del servizio Rigenerazione Urbana.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, relativamente all'unità immobiliare e relativa pertinenza site in Comune di Reggio Emilia Via S.Calero n.23 in area PEEP Forese-Comprensorio Villa Cella, in diritto di proprietà, di cui al foglio 61 particella 184, sub 2 (cat C/6) , sub 3 (cat.A/2) , sub 4 (cat C/2) e sub 5 bene comune non censibile di proprietà della sig.ra T.C., mediante approvazione di apposito schema di convenzione da stipularsi tra il Comune di Reggio Emilia e la proprietaria, come sopra identificata, sig.ra T.C.

Precisato infine che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2. ed è stato affidato all'arch.Elisa Iori dirigente del servizio Rigenerazione Urbana il PD_2024_6607 ;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- di non richiedere il parere di regolarità contabile ex art. 183, comma. 7, del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'introito viene accertata sul pertinente capitolo del PEG 2024 in Entrata n. 8464 in sede di rendicontazione effettuata da parte del servizio Rigenerazione Urbana unitamente alle somme percepite a titolo di contributo di costruzione;

Visti:

- la Legge 22.10.1971 n. 865;
- la Legge 17.2.1992 n. 179;
- l'art. 31, comma 49-bis e ss. della L. 448/1998 e s.m.i (in particolare, come modificato dalla L.136/2018);
- l'art. 25-undecies della Legge 17.12.2018, n. 136;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.9.2020 n. 151;
- l'art. 22-bis della Legge 29.7.2021, n. 108;
- l'art. 10-quinquies della Legge 20.5.2022, n. 51;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 281 del 6.11.2000;

- la deliberazione di Giunta Comunale ID. n. 186 del 27.9.2016;
- le deliberazioni di Giunta Comunale ID. n. 94 del 13.5.2021, ID. n. 189 del 21.10.2021 e ID. n. 168 del 25.8.2022;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

Richiamato l'atto P.G. n. 166856 del 28.6.2023 come prorogato con atto PG.n. 171204 del 21.06.2024, con il quale il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, al fine di assicurare la funzionalità degli Uffici e dei Servizi Comunali attraverso il conferimento degli incarichi dirigenziali, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 13 - Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, ha attribuito all'arch. Elisa Iori l'incarico della responsabilità del Servizio Rigenerazione Urbana, dall'1.7.2023 fino al termine del mandato del Sindaco.

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni descritte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il seguente schema di convenzione, quale parte integrante dell'atto, da stipularsi fra il Comune di Reggio Emilia e la sig.ra.T.C., per la rimozione dei vincoli convenzionali di applicazione dei prezzi massimi di vendita e canoni di locazione e requisiti soggettivi, derivanti dalla predetta convenzione a ministero Notaio Dr. Giuliana Mori del 20.10.1978, Rep. n. 57599, registrato a Reggio Emilia in data 31/10/1978 al n. 7363 e ivi trascritto in data 12.12.1978 ai nn. 10121 di R.P. relativamente all'unità immobiliare e relative pertinenze site in Comune di Reggio Emilia in via S.Calero n.23 , censite al NCEU di Reggio Emilia al Foglio184 sub 2 (cat C/6) , sub 3 (cat.A/2) ,sub 4 (cat C/2) e sub 5 bene comune non censibile
2. di dare atto che, in sede di stipula della presente convenzione, fatta salva la sostanza del negozio così come configurato nel presente provvedimento, potranno essere inserite nell'atto tutte le eventuali indicazioni e precisazioni che si rendessero utili o necessarie a definire al meglio ed in ogni aspetto il negozio stesso, con facoltà di provvedere altresì, al fine di addivenire ad una più completa ed esatta indicazione delle aree, alla rettifica di eventuali errori intervenuti nella descrizione degli obblighi previsti in convenzione, nella individuazione e denominazione della controparte, nonché ad includere clausole d'uso o di rito, dando fin d'ora per approvate tali precisazioni ed integrazioni, aggiunte e correzioni dovute a possibili errori, inesattezze ed omissioni contenute nel presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente atto ai Servizi Comunali interessati per quanto di rispettiva competenza.
4. Si attesta che non sussistono in capo alla sottoscritta dirigente situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6bis della Legge n. 241/1990.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIGENERAZIONE URBANA

Arch.Elisa Iori